



**Convenzione tra Regione Veneto – Direzione Protezione Civile e Polizia Locale
e
“Amministrazione Comunale di Rosolina (RO)”**



5bfcff1a



Beneficiario: "Amministrazione comunale di Rosolina (RO)"

Attività: "Attivazione distacco stagionale dei vigili del fuoco presso la località di Rosolina Mare per la gestione della sicurezza del territorio e della popolazione turistica, nonché il concorso alla lotta agli incendi boschivi"

Importo contributo: € 20.000,00

Finanziamento regionale: € 20.000,00

Convenzione regolante i rapporti
tra
Regione del Veneto
e
"Amministrazione comunale di Rosolina (RO)"
(di seguito denominato "Beneficiario")

I/Le Signori/e:

---, nato/a a, il, domiciliato/a per la carica in Venezia-Marghera, Via Paolucci 34, che interviene nel presente atto per conto ed in legale rappresentanza della Giunta Regionale del Veneto, codice fiscale 80007580279, nella sua qualità di Direttore della Direzione Protezione Civile e Polizia Locale ai sensi del provvedimento della Giunta Regionale del Veneto n. del, esecutivo ai sensi di legge;

---, nato/a a, il, domiciliato/a per la carica in, che interviene nel presente atto non per sé ma in nome e per conto dell'Amministrazione Comunale di Rosolina (RO) C.F., P.IVA, nella sua qualità di, ai sensi

Premesso

- che con DGR n. del è stata autorizzata l'Amministrazione regionale a sostenere le spese, attraverso l'erogazione di un contributo, del Comune di Rosolina (RO) necessarie a garantire le attività operative, concordate con il Comando dei Vigili del Fuoco, per un servizio straordinario di prevenzione durante il periodo estivo 2017 presso la località di Rosolina Mare (RO), incaricando il Direttore della Direzione Regionale Protezione Civile e Polizia Locale del perfezionamento degli atti conseguenti;

- che per lo svolgimento delle attività predisposte per l'Amministrazione Comunale di Rosolina, appare opportuno addivenire alla sottoscrizione della presente convenzione,

convengono e stipulano,
in conformità alla Deliberazione della Giunta Regionale n. del, quanto segue:

Art. 1 - Oggetto della convenzione

La presente convenzione regola i rapporti intercorrenti fra la Regione del Veneto, rappresentata dalla Direzione Regionale Protezione Civile e Polizia Locale e il Beneficiario, con riguardo all'assegnazione del contributo regionale in oggetto, disposta con provvedimento della Giunta Regionale n. del, per il conseguimento dell'attività di seguito descritta, conformemente alle necessità trasmesse alla struttura regionale competente in materia di Protezione Civile.



L'Amministrazione comunale di Rosolina (RO), in riferimento alla convenzione tra Regione del Veneto e Ministero dell'Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco, promuove l'attivazione per la stagione estiva 2017, di un distacco temporaneo dei Vigili del Fuoco nella stazione balneare del medesimo Comune.

Il Comune di Rosolina dispone a supporto dei Vigili del Fuoco idonei locali per l'alloggiamento dei mezzi, necessari alla protezione ambientale e per il personale. Garantisce altresì il relativo sostentamento al personale durante il periodo e parte delle spese per le attività operative.

Art. 2 - Importo del contributo

L'importo finanziato dalla Giunta Regionale per l'attività sopra descritta è stabilito in un contributo pari al 70% delle spese documentate a consuntivo fino ad un massimo di € 20.000,00.

Art. 3 - Copertura finanziaria e spese ammissibili a contributo regionale

Le attività sono assistite per il 70% delle spese documentate a consuntivo fino ad un contributo regionale massimo pari a € 20.000,00, assegnato ai sensi delle leggi regionali 58/1984 e 6/1992, e si intende riferito alla spesa di cui al provvedimento citato al precedente art. 1. Sono ammissibili le spese di natura corrente finalizzate alla realizzazione dell'iniziativa in oggetto.

Art. 4 - Cumulabilità del contributo

Il contributo è cumulabile con altri contributi pubblici eventualmente ottenuti per la medesima finalità oggetto del contributo regionale, fino alla concorrenza dell'importo della spesa effettivamente sostenuta. Qualora la somma dei contributi pubblici superi l'importo totale della spesa sostenuta il contributo regionale è conseguentemente ridotto.

Art. 5 - Impegni e obblighi dell'Ente

Il Beneficiario si impegna:

1. a svolgere le attività nel rispetto della vigente normativa;
2. a sostenere la spesa di cui all'art. 3 rendicontandola alla Regione, entro la data del 15/12/2017, secondo le modalità stabilite negli articoli seguenti;
3. a far fronte, con oneri a proprio carico, alla differenza intercorrente fra l'importo complessivo di cui all'art. 2 e l'entità della spesa complessivamente necessaria allo svolgimento della suddetta attività;
4. a trasmettere dettagliata relazione illustrativa dell'attività svolta, inviandola alla Direzione Regionale Protezione Civile e Polizia Locale per finalità di pubblicizzazione dell'intervento finanziario attuato con i contributi di cui alla L.R. n. 58/1984 e s. m. i. e L.R. n. 6/1992;

Nel caso di trasformazione o estinzione del Beneficiario originario, lo stesso si obbliga a previamente notificare i relativi atti alla Giunta Regionale - per il tramite della struttura regionale competente in materia di Protezione Civile - al fine di consentire la riassegnazione del contributo con le medesime finalità di cui alla presente fattispecie.

Art. 6 - Erogazioni del contributo

Il contributo sarà erogato in unica soluzione previa presentazione di formale richiesta correlata della documentazione attestante la conformità dell'attività svolta alle specifiche di cui all'art. 1 della presente convenzione, nonché degli altri contributi pubblici eventualmente acquisiti e previo riepilogo asseverato degli impegni di spesa assunti e liquidati.

La richiesta del Beneficiario deve essere presentata entro il 15/12/2017, termine eventualmente prorogabile sulla base di espressa richiesta motivata, in forma scritta.

Ai fini dell'ottenimento dell'intero ammontare del contributo il Beneficiario è pertanto tenuto a rendicontare una spesa almeno pari a quella ritenuta ammissibile come sopra evidenziato.

Art. 7 - Rispetto dei termini di acquisizione del Servizio

Il Beneficiario acquisisce e formalmente accetta le condizioni di cui all'art. 5.

Art. 8 - Monitoraggi e verifiche

La struttura regionale competente in materia di Protezione Civile si riserva di effettuare verifiche di quanto ammesso a contributo regionale e degli impegni contrattuali assunti con la presente convenzione.

Art. 9 - Responsabilità

Il Beneficiario è unico responsabile dell'attività, oggetto del contributo regionale e pertanto risponde direttamente alle autorità competenti, lasciando indenne l'Amministrazione Regionale da qualsiasi responsabilità in ordine a quanto specificato.

Art. 10 - Revoca del contributo



5bfcff1a



La Giunta Regionale, previa notifica di contestazione formale e acquisite le eventuali giustificazioni, procede alla revoca del contributo concesso e al recupero dello stesso, maggiorato degli interessi legali calcolati a far data dall'erogazione dei benefici e per il periodo intercorrente da tale data a quella di versamento delle somme da restituire, in ogni caso di mancato rispetto degli impegni ed obblighi assunti dal Beneficiario con la presente convenzione.

Art. 11 - Normative di riferimento

Il Beneficiario si obbliga ad osservare le disposizioni comunitarie, statali e regionali vigenti nonché ad applicare le direttive impartite dalla Giunta Regionale per il tramite della Struttura regionale competente in materia di Protezione Civile.

Art. 12 - Registrazione

Le parti danno atto che la presente convenzione non prevede alcun corrispettivo e richiedono pertanto la registrazione del presente atto solo in caso d'uso ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 4 della tariffa, parte seconda, allegata al Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con DPR 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 13 - Controversie

Tutte le controversie tra Amministrazione Regionale e Beneficiario che non si siano potute definire in via amministrativa sono deferite al Giudice Ordinario.

Art. 14 - Clausole onerose

Il beneficiario, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, sottoscrivendo il presente articolo dichiara di voler approvare in modo specifico la clausola di cui al precedente articolo 10.

A tal fine è competente il Foro di Venezia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Beneficiario
COMUNE DI ROSOLINA (RO)

Per la Regione del Veneto
IL DIRETTORE
della DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E
POLIZIA LOCALE

